GRUPPO 2G

BOLLETTINO

COMPLIANCE, TECHNICAL & ORGANISATIONAL CONSULTING

SPECIALE CORONAVIRUS ▸ 002/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

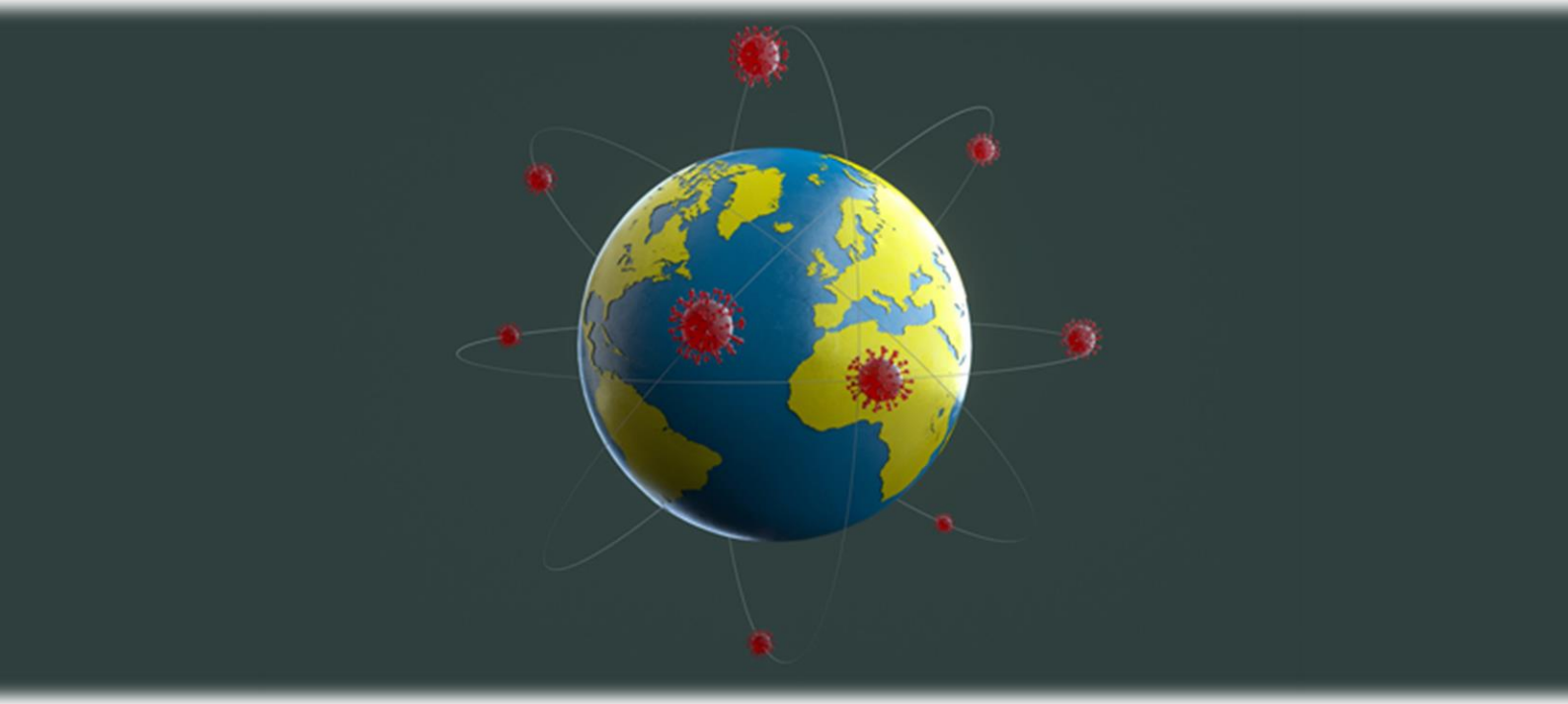

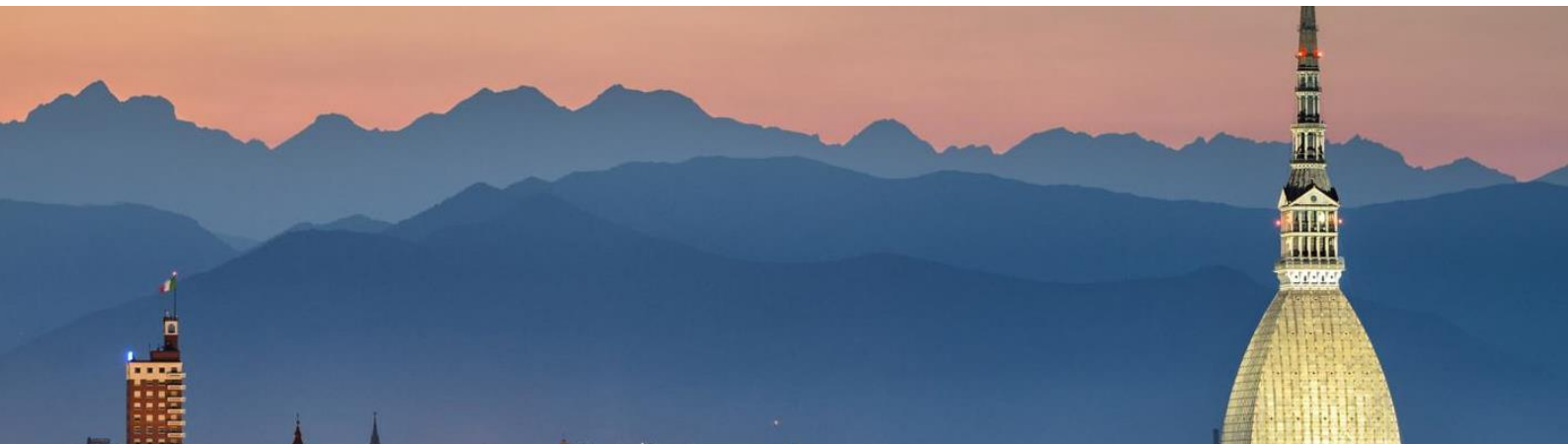

IL NUOVO DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

L'evolversi dello stato di emergenza che ad oggi non presenta miglioramenti sostanziali dal punto di vista di contagiati e decessi per positivi al covid-19, ha portato alla necessità della stesura di un nuovo Decreto-legge, il n°19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 Marzo 2020.

Il Nuovo DL si propone di:

- razionalizzare le misure di contrasto e contenimento alla diffusione dell'epidemia;
- applicare strumenti giuridici anche in funzione dei rapporti Stato-Regioni;
- definire le sanzioni applicabili.

Un testo normativo decisamente più "snello" rispetto al precedente DL n. 18/2020 *(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)* formato da soli 6 articoli, (che andremo ad analizzare rapidamente), rispetto al precedente formato da numero 127 articoli.

È importante sottolineare che con il presente DL si razionalizza e si abroga il primo DL sull'emergenza Covid-19, il n. 6 del 23 febbraio 2020 (convertito con alcune modifiche dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ad eccezione degli artt. n°3 comma 6-bis e 4 che rimangono in vigore.

Ma entriamo nel vivo del testo di Legge…

In primis, all'articolo 1, *"Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19"*, si parla delle misure che possono essere adottate per periodi temporali, reiterabili e modificabili, fino al 31 luglio 2020, della durata massima di 30 giorni l'uno, dall'altro.

Si parla della data del 31/07/2020, termine temporale ultimo per terminare lo stato di emergenza, iniziato esattamente il 31 Gennaio 2020 (durata di 6 mesi).

All'art. 2, "*Attuazione delle misure di contenimento*", si parla delle misure di contenimento con il principio di valutazione dei rischi per aree geografiche e di adeguatezza delle stesse.

Si ricorda che ad oggi le misure stabilite sono le medesime per tutto il territorio nazionale, ma all'art. 3 *"Misure urgenti di carattere regionale o intraregionale"* si fa riferimento alla potenziale necessità, in situazioni specifiche e critiche di aggravio del rischio, di introduzione di nuove misure più restrittive su base geografica ristretta, limitata a singole regioni che ne necessitano.

Con questo articolo, si potenziano pertanto i poteri delle Regioni, sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla Nostra Costituzione, limitando i poteri dei Singoli Comuni.

L'articolo 4 "*Sanzioni e controlli*" definisce un sistema sanzionatorio più serrato differenziando:

- le violazioni ordinarie delle misure di contenimento di cui all'art. 2, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie,
- le violazioni avvenute per aver trasgredito il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone positive al virus e sottoposte alle misure di quarantena.

All' art. 5, "Disposizioni finali" ci sono i riferimenti alla normativa abrogata e dapprima citata, ed al territorio di applicazione del DL n°19/2020.

All' art. 6, "Entrata in vigore" si fa riferimento all'entrata ufficiale degli effetti del decreto-legge fissato al giorno successivo rispetto alla pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Pertanto, il DL sarà vigente dal 26 marzo 2020 e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo completo:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg

APPROFONDIMENTO SUL PROTOCOLLO DEL 14/03/2020

Il 14 Marzo 2020 è stato **firmato il Protocollo tra il Governo, i sindacati e le imprese** che garantisce che in tutte le aziende vengano implementate misure efficaci di salute e sicurezza dei lavoratori. Il documento consiste in 13 punti (*già trattati nella prima edizione del nostro BOLLETTINO*) volti a contrastare e prevenire la diffusione del virus **Sars-Cov-2**, o come meglio noto con i nomi di **Coronavirus** o **COVID-19**, nei luoghi di lavoro in questa sezione riporteremo il punto 4 del protocollo sopracitato recante *le misure di pulizia e sanificazione dei locali e dei luoghi di lavoro,* a cui accuratamente l'azienda deve fare riferimento e nello specifico deve:

- assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;

Gruppo 2G S.p.A. - Corso Duca degli Abruzzi, 5 – 10128 – Torino Tel. 011.5620022 – Fax. 011.19820842 www.gruppo2g.com

- garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, che nei reparti produttivi;
- in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

LA CIRCOLARE N. 5443 DEL 22 FEBBRAIO 2020 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

QUALE E' LA CORRETTA PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CASO DI PRESENZA DI LAVORATORE POSITIVO AL COVID-19?

Di seguito riportiamo, le corrette misure di prevenzione e sanificazione dei locali, tratte dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: *"COVID- 2019. Nuove indicazioni e chiarimenti"*, nel caso *in cui venga accertata la presenza di una persona positiva al covid-19 negli ambienti di lavoro*.

Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole ed altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, **i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2** *devono essere sottoposti* ***a completa pulizia con acqua e detergenti comuni*** *prima di essere nuovamente utilizzati.*

Per ***la decontaminazione,*** *si raccomanda* l'uso ***di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.***

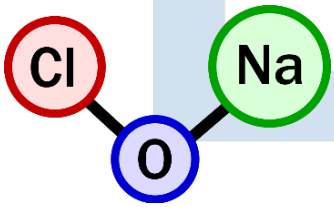

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

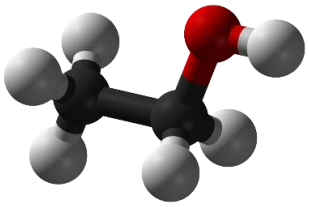

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i DPI (***filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciali, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe*** e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI "svestizione". Dopo l'uso i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto).

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

La biancheria da letto, le tende, e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90° e detergente.

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90° per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di **lavaggio con candeggina** o **prodotti a base di ipoclorito di sodio.**

Misure preventive

La corretta applicazione d misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.

Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85% dei luoghi affollati.

Misure preventive quali:

1. l'igiene delle mani;

2. l'igiene respiratoria;

3. il distanziamento sociale

Si ricorda che tali misure devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nei luoghi di lavoro.

Eliminazione dei Rifiuti

I rifiuti, del materiale potenzialmente contaminato da Covid-19, devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto di **categoria B (UN3291)**

LO SMART WORKING...TUTELATO

In questo momento sociale, decisamente delicato, che ci troviamo, nostro malgrado, a dover vivere per fronteggiare la pandemia da Covid-19, siamo stati obbligati per il bene di tutta la comunità, a dover accettare ed affrontare cambiamenti alla nostra routine quotidiana in ambito privato ed in ambito lavorativo.

Restare tra le mura di casa, senza possibilità di svago all'aperto, o senza la possibilità di un aperitivo tra amici, o una pizza in famiglia, sono alcune delle restrizioni a cui abbiamo dovuto abituarci nella nostra sfera privata.

Ma cosa è cambiato in ambito lavorativo?

Le aziende hanno dovuto rivedere completamente il loro modello di business, mettendo in atto misure drastiche per poter rallentare e impedire l'espandersi del contagio (tra queste ricordiamo: la chiusura di attività non necessarie ai beni primari, lo smart working, la turnazione del personale impiegatizio…ecc)

Ma cos'è lo SMART WORKING?

Lo Smart Working, più precisamente, può essere definito come "*quell'insieme di modelli organizzativi, moderni e non convenzionali, caratterizzato da un elevato livello di flessibilità nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti di lavoro, e che fornisce a tutti i dipendenti di un'azienda le migliori condizioni di lavoro*". Tale specifica modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è stata inserita all'interno di un quadro normativo italiano per la prima volta con la legge 81/2017, il famoso "Job Act".

Cosa serve pertanto ad un lavoratore per poter operare a distanza?

Semplice:

- strumenti tecnologici per poter effettuare l'attività lavorativa in modalità agile;
- collegamento alla rete internet;
- un collegamento costante con team e colleghi per poter avanzare nell'operatività del lavoro.

Nonostante le difficoltà oggettive del momento e del lavoro a distanza e da remoto, non dobbiamo dimenticarci della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, o in questo caso: **in Smart Working**.

È infatti, sempre, responsabilità del Datore di Lavoro, come prevede la legge 81/2017 con l'articolo 22, garantire la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti.

L'Art. 22 riporta quanto segue:

1. *"Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.";*
2. *"Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali".*

Cosa deve effettivamente fare, in concreto, il datore di lavoro per adempiere a quanto sopracitato?

Tra gli obblighi del datore di lavoro all'art. 18 comma 1 lett "l" del Dlgs 81/08 e s.m.i. troviamo:

"*adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37*";

pertanto, il datore di lavoro dovrà redigere un'informativa contenente tutte le informazioni relativamente ai rischi connessi all'attività lavorativa svolta in un ambiente domestico.

Di seguito viene riportato un elenco esemplificativo e non esaustivo dei rischi e delle misure che devono essere necessariamente considerate:

- Rischio videoterminale legato ad una postazione di lavoro munita di schermo in riferimento alle caratteristiche del computer portatile, tablet o smartphone in dotazione;

- Rischio ergonomico in riferimento ad una postazione tipo, dotata di equipaggiamento quali: sedia a 5 razze girevole, poggiapiedi ecc. e la corretta postura da assumere;

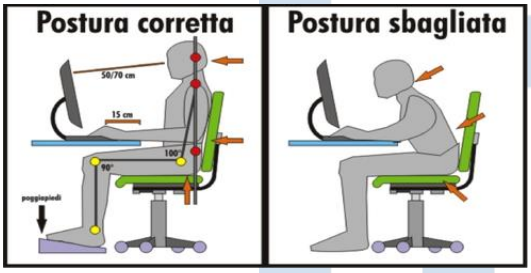

- utilizzo sicuro dei telefoni cellulari / smartphone / cordless e dei rischi legati agli eventuali campi elettromagnetici a cui il soggetto potrà essere esposto durante la normale attività lavorativa (o domestica);

- rischi elettrici in riferimento ai requisiti e corretto utilizzo di impianti di alimentazione elettrica;

- rischio microclimatico relativamente all' ambiente indoor in cui può essere svolto il lavoro in modalità Smart Working;

- eventuali riferimenti ad utilizzo obbligatorio di cuffiette per dispositivi smartphone al fine di evitare esposizioni a radiazioni di apparati tecnologici;

- ventuali riferimenti a pause obbligatorie per legge, ai fine di evitare sopraccarico visivo.

#stiamoacasa e facciamo lo #smartworking... ma tutelato!

COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI-EDPB: *DICHIARAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONTESTO DELL'EPIDEMIA DI COVID-19*

L'Europa oggi è costretta ad affrontare, probabilmente per la prima volta nella sua storia, un dilemma importante, ossia:

Quale è il compromesso accettabile al fine di bilanciare gli interessi di salute pubblica ed il diritto dei soggetti interessati alla tutela dei dati personali?

Privacy e salute pubblica possono conciliare?

Per aiutarci a fare chiarezza e rispondere a queste legittime domande, il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha emanato il 19 marzo 2020 una nota esplicativa in merito agli accorgimenti da attuare sul trattamento di dati personali nel contesto dell'epidemia COVID-19. Di seguito vedremo i punti principali di tale documento, il cui testo integrale è fruibile a tutti in lingua italiana sul sito dell'Autorità Garante nazionale.

Nel testo del EDPB si specifica chiaramente fin dall'inizio che **"Le norme in materia di protezione dei dati** (come il regolamento generale sulla protezione dei dati) **NON OSTACOLANO l'adozione di misure per il contrasto della pandemia di coronavirus."** Pur essendo la lotta all'emergenza un importante obiettivo condiviso da tutte le nazioni, poiché è interesse di tutta l'umanità arginare la diffusione di una tale epidemia, **"Il Comitato europeo per la protezione dei dati desidera comunque sottolineare che, anche in questi momenti eccezionali, titolari e responsabili del trattamento DEVONO garantire la protezione dei dati personali degli interessati."**

Risulta evidente, pertanto, come l'autorità europea ritenga necessario, che titolari e responsabili del trattamento effettuino una serie di considerazioni per garantire la liceità del trattamento dei dati personali effettuato.

"L'emergenza è una condizione giuridica che può legittimare limitazioni delle libertà, a condizione che tali limitazioni siano proporzionate e confinate al periodo di emergenza."

Vediamo di seguito i principi cardine della protezione dei dati personali adattati al periodo dell'emergenza e trattati dal Comitato.

Il Regolamento (UE) 2016/679 ***"è una normativa di ampia portata e contiene disposizioni che si applicano anche al trattamento dei dati personali in un contesto come quello relativo al COVID-19. Il GDPR consente infatti alle autorità competenti sanitarie pubbliche e ai datori di lavoro di trattare dati personali nel contesto di un'epidemia, conformemente al diritto nazionale e alle condizioni ivi stabilite."*** Il Comitato ritiene infatti che gli articoli 6 e 9 del GDPR consentano il trattamento ad opera di autorità sanitarie pubbliche e che, per quanto concerne i datori di lavoro (come fa riferimento anche il considerando 46) vi siano delle deroghe al divieto di trattamento di alcune categorie particolari di dati personali, come i dati sanitari, se ciò è necessario, per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica (articolo 9.2, lettera i) o laddove vi sia la necessità di proteggere gli interessi vitali dell'interessato (articolo 9.2.c).

Le domande che sorgono spontanee alla luce di quanto detto sono:

Un datore di lavoro può chiedere ai visitatori o ai dipendenti di fornire informazioni sanitarie specifiche nel contesto del COVID-19 o effettuare controlli sanitari sui dipendenti?

In caso di positività di un dipendente, il datore di lavoro può informare colleghi o soggetti esterni di questa situazione?"

Sulla prima domanda il documento redatto dal Comitato rimanda alle decisioni assunte dalle singole legislazioni nazionali mentre per quanto concerne l'aspetto di informazione dei colleghi l'EDPB si esprime nel seguente modo:

"I datori di lavoro dovrebbero informare il personale sui casi di COVID-19 e adottare misure di protezione, MA NON DOVREBBERO COMUNICARE PIÙ INFORMAZIONI DEL NECESSARIO. *Qualora occorra indicare* ***IL NOME DEL DIPENDENTE O DEI DIPENDENTI CHE HANNO CONTRATTO IL VIRUS*** *(ad esempio, in un contesto di prevenzione) e* ***il diritto nazionale lo consenta, i dipendenti interessati ne sono informati in anticipo tutelando la loro dignità e integrità."***

Discorso altrettanto delicato è quello relativo alle telecomunicazioni. Per quanto concerne il trattamento dei dati delle telecomunicazioni, come i dati relativi all'ubicazione, **"devono essere rispettate anche le leggi nazionali di attuazione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (Direttiva ePrivacy (ePD))".** In linea di principio, i dati relativi all'ubicazione potrebbero essere utilizzati da un operatore solo qualora vengano resi anonimi o previo consenso dell'interessato.

Il consiglio del Comitato agli Stati membri è proprio quello di utilizzare i dati in forma anonima in modo da generare analisi cartografiche di concentrazione di dispositivi mobili in un determinato luogo.

L'articolo 15 della direttiva e-privacy, tuttavia, **consentirebbe agli Stati membri di introdurre misure legislative per salvaguardare la sicurezza pubblica purché non siano lesive dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.** In presenza di situazioni di emergenza, specifica inoltre il testo del Comitato, le misure messe in atto devono essere *rigorosamente limitate alla durata dell'emergenza e i dati devono essere adeguatamente protetti*.

È essenziale, infatti, che vengano trattati soltanto i dati personali necessari per conseguire gli obiettivi perseguiti senza dimenticare che **"gli interessati dovrebbero ricevere informazioni trasparenti sulle attività di trattamento svolte … in un linguaggio semplice e chiaro."** Permane pertanto, secondo il Comitato, anche in una situazione emergenziale come quella attuale, un **OBBLIGO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DEGLI INTERESSATI**.

UN'APP PER LA SALUTE GRAZIE A PRECISE DEROGHE ALLA PRIVACY - INTERVISTA AD ANTONELLO SORO

Sul tema della geolocalizzazione delle persone mediante l'utilizzo di applicazioni telefoniche è intervenuto ***Antonello Soro***, ***Presidente del Garante per la protezione dei dati personali***, rilasciando un'intervista al quotidiano "La Stampa". Il Garante afferma di non avere obiezioni su trattamenti effettuati da un'Autorità Pubblica non solo in merito alla definizione di un protocollo di tracciamento precoce dei "positivi" e delle persone che sono venute a contatto con loro, ma anche sull'effettuazione di un controllo sul rispetto della quarantena.

È essenziale tuttavia che l'attività venga svolta a cura del Governo Centrale e non che questa sia demandata alle singole autorità locali (Regionali o Comunali). Il Governo Centrale potrebbe anche servirsi ipoteticamente, stando alle parole di Soro, di piattaforme come Google e Facebook, ma solo come strumenti per estrapolare i dati, non permettendo loro alcun tipo di ulteriore trattamento. Il presidente dell'Autorità Garante torna infine su un concetto espresso già nel precedente documento dell'EDPB, *ovvero la proporzionalità* ribadendo che la raccolta di informazioni finalizzata alla protezione della salute pubblica è fondamentale **"purché**, la stessa, **non ecceda rispetto alle necessità, e avvenga all'interno di un perimetro ed un processo ben normato, controllato e soprattutto a termine".**

Per maggiori informazioni si rimanda al testo completo dell'intervista pubblicata da "La Stampa" e presente anche sul sito del Garante della Privacy:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9298389

CORONAVIRUS E I DISPOSITIVI MEDICI

Il nuovo regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017, che abroga le direttive 90/385/CEE (Dispositivi Medici Impiantabili Attivi) e 93/42/CEE (Dispositivi medici), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 maggio 2017, e pienamente in vigore dal 25 Maggio 2020, definisce:

"***dispositivo medico***": *qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull'uomo, da solo o in combinazione,* per una o più delle seguenti destinazioni d'uso mediche specifiche:

- diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie,
- diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità,
- studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico,
- fornire informazioni attraverso l'esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati,

Questi prodotti devono avere necessariamente la «**marcatura CE**», ovvero una marcatura mediante cui un fabbricante indica che un dispositivo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nel regolamento e in altre normative di armonizzazione dell'Unione applicabili che ne prevedono l'apposizione.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, è stato emanato il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Gli articoli 15 e 16 trattano il tema delle mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

Le mascherine chirurgiche rientrano tra i dispositivi medici di classe I e la valutazione di conformità del dispositivo è svolta sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

Per la produzione e la commercializzazione di tali dispositivi occorre:

1. Redigere il fascicolo tecnico per garantire la conformità ai "requisiti generali di sicurezza e prestazione"; Per la conformità ai requisiti generali di sicurezza e prestazione il produttore deve conformarsi alla norma tecnica armonizzata EN 14683:2019 "Maschere facciali ad uso medico – Requisiti e metodi di prova".
2. Predisporre la documentazione tecnica sulla sorveglianza post-commercializzazione
3. Registrare il Dispositivo Medico (DM) sulla banca dati del sito del Ministero della Salute
4. Provvedere alla marcatura CE del prodotto e alla dichiarazione UE di conformità.

In base dall'art.15 del Decreto-legge, i soggetti che intendono produrre delle mascherine chirurgiche possono procedere in modo semplificato prevedendo l'autorizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) che consente il celere avvio della produzione e dell'importazione dei dispositivi. Per avvalersi di tale deroga, chi produce, importa o immette in commercio le mascherine deve:

1. dimostrare le caratteristiche tecniche del prodotto e dichiarare la conformità ai requisiti di sicurezza riportati nella norma EN 14683:2019, inviando l'autocertificazione all'ISS.
2. trasmettere all'ISS ogni elemento utile alla validazione delle mascherine.

L'ISS si pronuncerà *entro tre giorni* dall'inoltro della documentazione dell'autocertificazione e nel caso di riscontro negativo, il produttore deve interrompere la produzione ed all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Lo stesso Decreto legislativo, all'art. 16 prevede che sia autorizzato per i lavoratori oggettivamente impossibilitati allo svolgimento della loro attività lavorativa nel rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, l'utilizzo di mascherine filtranti prive della marcatura CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

È quindi possibile introdurre in commercio delle mascherine "filtranti" che non sono Dispositivi Medici (DM) e che possono essere utilizzate dai lavoratori.

Si ricorda che le disposizioni del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sopra descritte valgono solamente fino alla fine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri (sei mesi dal 31 gennaio 2020).

PROROGA QUALIFICAZIONE ADR A CAUSA DEL CORONAVIRUS

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto a favore della categoria del settore dei trasporti, andando a prorogare la qualificazione Adr a causa della Pandemia da Coronavirus.

Il 10 marzo 2020 è stato elaborato un Decreto Ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con il n. 77 il 23 marzo 2020, che ha espresso la proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione Adr, per il mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica.

Di seguito sono riportati integralmente gli Artt. 1 e 2:

Art. 1 Proroga della validità della carta di qualificazione del conducente

Le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

Art. 2 Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tali articoli ci permettono di comprendere con chiarezza sia l'entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2020), sia le date di proroga, valevoli quindi fino al 30 giugno 2020.

INFOGRAFICA SUI CONSIGLI PRATICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AI TEMPI DEL COVID-19

(fonte ISS – Istituto Superiore di Sanità)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

nuovo coronavirus

Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici

Se sei POSITIVO o in quarantena obbligatoria...

- Non differenziare più i rifiuti di casa tua.
- Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.
- Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.
- Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.
- Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.
- Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l'altro). Subito dopo lavati le mani.
- Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata.
- Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

Se NON sei positivo al tampone e NON sei in quarantena...

- Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.
- Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.
- Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.
- Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore che usi abitualmente.
- Chiudi bene il sacchetto.
- Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.

A cura del Gruppo ISS "Comunicazione Nuovo Coronavirus"
Fonte ISS • 13 marzo 2020